

COMUNE DI DIANO MARINA

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021

Vista la DGR n. 830/2020 con la quale la regione Liguria ha approvato il riparto tra i Comuni liguri del Fondo per il Sostegno alle locazioni annualità 2020

Vista la DGR n. 922/2020 di cui all'oggetto "legge n. 431/98, art. 11 (Contributi per il sostegno alla locazione). Riparto del Fondo sostegno alla locazione, risorse integrative 2020

Vista la DGC n183 del 21/12/2020 di approvazione del presente bando

ARTICOLO 1

Il Comune di Diano Marina, con il presente bando, stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi una tantum per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti).

ARTICOLO 2

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il II grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti nel comune di Diano Marina, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 6.000 annui (500€ mese)=.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione ;

b) residenza anagrafica nel Comune di diano Marina da almeno due anni continuativi;

e) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;

d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio di Edilizia residenziale Pubblica, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;

f) non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare

g) Solo in caso di morosità nel pagamento del canone di locazione anno 2020, il locatario potrà comunque presentare istanza, indicando il numero delle mensilità per le quali non ha corrisposto il canone di locazione. Ai fini della validità della domanda, il richiedente dovrà necessariamente allegare e compilare il modulo "dichiarazione del proprietario". Il contributo eventualmente spettante verrà corrisposto direttamente al proprietario dell'alloggio.

h) di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), attestazione 2021 del nucleo familiare non superiore a € 16.700,00 **e/o in alternativa** un valore dell'ISEE 2021 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a € 35.000,00 che presentino autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;

i) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare – per l'annualità 2020- dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario) per un importo non superiore ad € 6.000.

I suddetti requisiti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci.

ARTICOLO 3

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER IL FONDO SOCIALE AFFITTI

Il contributo teorico erogabile, nei limiti delle risorse disponibili, è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi effettivamente sostenuti nell'anno 2020, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00

Nel caso in cui la quota messa a disposizione per la finalità di cui al presente bando fosse inferiore al fabbisogno, si procederà per tutti gli aventi diritti alla riduzione proporzionale dei contributi loro spettanti o in caso fosse superiore, all'incremento proporzionale degli stessi contributi.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato del contributo da parte dei servizi sociali dell'Ats n.12 nell'anno 2020, per la medesima finalità di sostegno al pagamento dei canoni di locazione, l'importo teorico viene ridotto dell'importo già percepito.

ARTICOLO 4

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze di partecipazione al Bando, redatte su apposito modello, saranno disponibili :

- sul sito istituzionale del COMUNE DI DIANO MARINA
- cartacee presso l'ufficio URP del Comune di Diano Marina - Palazzo del Comune P.zza Martiri della Libertà, 3
- cartacee presso l'ufficio dei servizi sociali del COMUNE DI DIANO MARINA- Palazzo Maglione p.zza Martiri della Libertà, 4 (previo appuntamento telefonico)

Le istanze potranno essere consegnate:

- con Raccomandata all'indirizzo Comune Diano Marina P.zza Martiri della Libertà,3 18013 Im, in questo caso farà fede il timbro postale di spedizione;
- a mano all'Ufficio protocollo dell'Ente (negli orari e nelle modalità di ricevimento al pubblico vigenti)
- a mezzo di PEC, all'indirizzo protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it
- a mezzo mail all'indirizzo protocollo@comune.dianomarina.im.it

entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15 febbraio 2020

Non saranno accettate domande pervenute oltre i termini indicati, incomplete dei documenti richiesti, compilate solo in parte, o sprovviste della data e/o sottoscrizione ovvero redatte con modalità difformi .

Gli operatori dell'ufficio servizi sociali forniranno informazioni e assistenza alla compilazione negli orari stabiliti e compatibilmente con gli impegni di lavoro. Gli operatori del servizio procederanno all'istruttoria delle istanze pervenute, riservandosi di effettuare verifiche in ordine alla completezza alla regolarità e alla veridicità delle informazioni.

ARTICOLO 5

GRADUATORIA

Al termine di ricezione delle domande di ammissione al contributo, si provvederà a verificare la regolarità e a formare la graduatoria. L'elenco dei beneficiari verrà pubblicato , per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune di diano Marina. -sez Amministrazione trasparente.

Le successive comunicazioni agli ammessi aventi diritto in merito alla liquidazione del contributo, si considerano soddisfatte, mediante pubblicazione sul sito web del comune di Diano Marina dell'elenco riportante il n di protocollo relativo alla domanda dei beneficiari e l'importo concesso..

Il contributo assegnato agli aventi diritto sarà liquidato esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario o postale del conduttore dell'alloggio (o del locatore nel caso di morosità).

ARTICOLO 6

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

La ripartizione delle risorse disponibili avverrà tenendo conto dei seguenti parametri e di tutte le informazioni previste dalla domanda :

IMPORTO CANONE DI LOCAZIONE

Da € 0,00 a € 2.000,00	5 punti
Da € 2.001,00 a € 4.000,00	10 punti
Da € 4.001,00 a € 6.000	15 punti

VALORE DICHIARAZIONE ISEE DEL NUCLEO 2021

Da € 0,00 a € 8.350,00	15 punti
Da € 8.351,00 a € 16.700	10 punti
Da € 16.701,00 a € 35.000,00	5 punti

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Nucleo familiare senza figli minori	5 punti
Nucleo familiare con figli minori	10 punti
Nucleo familiare con persone disabili e/o anziani ultra settantacinquenni	15 punti

ARTICOLO 7

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

I Comuni effettueranno controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Uffici Catastali) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza. La Regione effettuerà, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali, in attuazione del protocollo di intesa approvato con DGR 257 del 14 marzo 2008, ferme restando le disposizioni dell'art. 4, comma 7, d.lgs. n. 109/1998, e artt.71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000.

In caso vengano rilevate dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto.

Diano Marina, 7/01/2021

IL SINDACO
On. Giacomo Chiappori